

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2494/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo** 6
- Regolamento (CE) n. 2495/2000 della Commissione del 14 novembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11
- Regolamento (CE) n. 2496/2000 della Commissione, del 14 novembre 2000, che sospende il rilascio di titoli d'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 2497/2000 della Commissione, del 13 novembre 2000, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 2498/2000 della Commissione, del 13 novembre 2000, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 2499/2000 della Commissione, del 14 novembre 2000, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Taiwan** 16
- Regolamento (CE) n. 2500/2000 della Commissione, del 14 novembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 18
- Regolamento (CE) n. 2501/2000 della Commissione, del 14 novembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova 20
- Regolamento (CE) n. 2502/2000 della Commissione, del 14 novembre 2000, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 22

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2503/2000 della Commissione, del 14 novembre 2000, in ordine al regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania	24
---	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2000/701/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2000, che nomina un membro tedesco del Comitato economico e sociale** 25

2000/702/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2000, che nomina un membro tedesco del Comitato economico e sociale** 26

2000/703/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2000, recante nomina di un membro titolare e di due membri supplenti lussemburghesi del Comitato delle regioni** 27

Commissione

2000/704/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 novembre 2000, concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (residui) [notificata con il numero C(2000) 3163]** 28

2000/705/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 novembre 2000, che modifica per la terza volta la decisione 2000/528/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nel Regno Unito ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3334]** 30

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2493/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2000
relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel
processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 175 e 179,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 27 luglio 2000,

considerando quanto segue:

- (1) Lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali e il degrado ambientale hanno ripercussioni dirette sullo sviluppo economico e soprattutto sui mezzi di sussistenza delle comunità locali, incluse le popolazioni indigene, e vanificano di conseguenza l'alleviamento della povertà perseguito mediante lo sviluppo sostenibile.
- (2) Gli attuali modelli di produzione e consumo hanno innegabili conseguenze transfrontaliere e mondiali, soprattutto a livello dell'atmosfera, della idrosfera, delle condizioni del suolo e della biodiversità.
- (3) La Comunità e i suoi Stati membri sono firmatari della dichiarazione di Rio e del piano d'azione Agenda 21 e aderiscono alla risoluzione della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) «Programma per l'ulteriore attuazione di Agenda 21».

- (4) La Comunità e i suoi Stati membri sono parti di accordi multilaterali sull'ambiente, in particolare la convenzione sulla biodiversità, la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e la convenzione sulla lotta contro la desertificazione. Pertanto, essi si sono impegnati a tener conto delle responsabilità comuni ma differenziate delle parti industrializzate e di quelle in via di sviluppo nei settori in questione.

- (5) Gli aspetti interni ed esterni della politica comunitaria in materia di ambiente devono essere coerenti al fine di dare una risposta efficace ai problemi individuati nella conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) e nelle azioni intraprese a suo seguito.

- (6) La Comunità e i suoi Stati membri hanno aderito alla «strategia per il XXI secolo», dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici/Comitato per gli aiuti allo sviluppo (OCSE/DAC), che invita a sostenere l'attuazione entro il 2005 di strategie nazionali di sviluppo sostenibile in tutti i paesi, in modo da poter garantire che le attuali tendenze riguardo alla riduzione delle risorse naturali siano efficacemente invertite entro il 2015 a livello sia mondiale che nazionale.

- (7) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 2179/98/CE, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» ⁽⁴⁾, che domanda un rafforzamento del ruolo della Comunità nella cooperazione internazionale in materia di ambiente e sviluppo sostenibile. La strategia di base del programma consiste nel realizzare la completa integrazione della politica ambientale e di altre politiche, compresa la politica dello sviluppo.

⁽¹⁾ GU C 47 del 20.2.1999, pag. 10 e GU C 274 E del 26.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 258 del 10.9.1999, pag. 16.

⁽³⁾ Parere del Parlamento del 5 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 173), posizione comune del Consiglio del 16 dicembre 1999 (GU C 64 del 6.3.2000, pag. 47) e decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 20 settembre 2000 e decisione del Consiglio del 7 settembre 2000.

⁽⁴⁾ GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

- (8) Il Consiglio europeo di Cardiff del giugno 1998 ha accolto favorevolmente la comunicazione della Commissione «Partenariato per l'integrazione», relativa alla strategia d'integrazione di considerazioni di ordine ambientale nelle politiche dell'Unione europea, e ha approvato il principio secondo il quale le proposte politiche di rilievo devono essere accompagnate da una valutazione del loro impatto ambientale.
- (9) Il 15 luglio 1996 il Consiglio e gli Stati membri hanno adottato una risoluzione sulla valutazione dell'aspetto ambientale nella cooperazione allo sviluppo.
- (10) Nella risoluzione del 30 novembre 1998 il Consiglio ha riconosciuto il ruolo essenziale svolto dalle popolazioni autoctone nella conservazione e nell'uso sostenibile delle risorse naturali.
- (11) Lo sviluppo sostenibile dipende dall'integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo.
- (12) Tenuto conto delle risorse limitate, l'elaborazione di politiche, strategie e strumenti idonei e l'attuazione di azioni sperimentali sono elementi essenziali di tale integrazione nella cooperazione economica e allo sviluppo.
- (13) Gli strumenti finanziari di cui la Comunità dispone per favorire uno sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo dovrebbero essere integrati.
- (14) Il coordinamento delle attività finanziate nell'ambito di strumenti comunitari dovrebbe essere perfezionato.
- (15) Il regolamento (CE) n. 722/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente talune azioni realizzate nei paesi in via di sviluppo nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo sostenibile ⁽¹⁾, definisce il quadro nel quale la Comunità fornisce ai paesi in via di sviluppo l'assistenza necessaria per integrare la dimensione ambientale nel loro processo di sviluppo. Detto regolamento era applicabile fino al 31 dicembre 1999. L'esperienza acquisita nella sua attuazione dovrebbe trovare riscontro nel presente regolamento.
- (16) È opportuno adottare disposizioni per finanziare le attività di cui al presente regolamento.
- (17) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma che istituisce, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio ⁽²⁾.

- (18) È opportuno definire le modalità d'esecuzione, in particolare la forma d'intervento, i partner della cooperazione e le procedure di decisione.
- (19) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità sostiene gli sforzi dei paesi in via di sviluppo, intesi ad integrare la dimensione ambientale nel loro processo di sviluppo.

A tale scopo, la Comunità fornisce assistenza finanziaria e competenze adeguate, intese a elaborare e promuovere l'attuazione di politiche, strategie, strumenti e tecnologie per lo sviluppo sostenibile.

2. Il sostegno comunitario viene fornito direttamente agli interessati dei paesi in via di sviluppo e anche indirettamente mediante il rafforzamento della dimensione ambientale della cooperazione economica e allo sviluppo della Comunità, per far sì che si tenga pienamente conto delle considerazioni ambientali nei programmi comunitari.

3. L'assistenza e la consulenza fornite ai sensi del presente regolamento integrano e rafforzano quelle fornite mediante altri strumenti della cooperazione allo sviluppo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

per «sviluppo sostenibile» si intende il miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle popolazioni interessate, entro i limiti della capacità degli ecosistemi, attraverso la salvaguardia del patrimonio naturale e della sua biodiversità a vantaggio delle generazioni presenti e future.

Articolo 3

1. Le attività da svolgere ai sensi del presente regolamento riguardano in particolare i seguenti settori:

- problemi ambientali di dimensioni mondiali, in particolare quelli oggetto di accordi multilaterali sull'ambiente, quali cambiamenti climatici, desertificazione e biodiversità,
- problemi ambientali transfrontalieri, in particolare inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo,
- impatto ambientale connesso all'integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale,

⁽¹⁾ GU L 108 del 25.4.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- inserimento nei progetti di cooperazione allo sviluppo di considerazioni ambientali che ne caratterizzino, identifichino e valutino la dimensione sostenibile,
- impatto ambientale delle politiche macroeconomiche e settoriali nei paesi in via di sviluppo,
- modelli sostenibili di produzione e consumo,
- gestione e sfruttamento sostenibili delle risorse naturali e ambientali in tutti i settori produttivi, come l'agricoltura, la pesca e l'industria,
- problemi ambientali causati da un uso non sostenibile delle risorse in conseguenza della povertà,
- produzione e uso sostenibili dell'energia, in particolare promozione delle fonti energetiche rinnovabili, incremento dell'efficacia energetica, risparmio di energia, nonché sostituzione delle fonti energetiche, particolarmente nocive, con altre che lo sono meno,
- produzione e uso sostenibili di prodotti chimici, specialmente delle sostanze pericolose e tossiche,
- preservazione della biodiversità, soprattutto attraverso la tutela degli ecosistemi e degli habitat, nonché la conservazione della diversità delle specie, sfruttamento sostenibile delle sue componenti, coinvolgimento dei detentori di conoscenze tradizionali per quanto riguarda l'utilizzazione della diversità biologica ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'uso di risorse genetiche,
- gestione delle risorse di acqua dolce,
- gestione delle zone costiere, delle foci dei fiumi e delle zone umide,
- desertificazione,
- problemi ambientali urbani quali quelli relativi ai trasporti, i rifiuti, le acque di scarico, l'inquinamento atmosferico, il rumore e la qualità dell'acqua potabile,
- problemi ambientali inerenti alle attività industriali.

2. Possono beneficiare dell'aiuto, tra gli altri, i seguenti tipi di attività:

- sostegno all'elaborazione, a livello nazionale, regionale e locale, di politiche, piani e strategie, programmi e progetti di sviluppo sostenibile,
- azioni intese a potenziare le capacità istituzionali e operative a livello nazionale, regionale e locale dei soggetti del processo di sviluppo come: governi, organizzazioni non governative, settore privato, società civile e popolazioni autoctone,
- progetti pilota sul campo, compresi quelli che ricorrono a tecnologie ecologiche, adattate ai vincoli e alle esigenze locali,
- promozione del commercio di prodotti fabbricati con metodi sostenibili,
- creazione di strumenti di sviluppo sostenibile, connessi, tra l'altro, al commercio, ad esempio, sistemi di etichettatura e di certificazione, e iniziative di «commercio verde»,

- sostegno alla concezione e all'applicazione di strumenti di valutazione ambientale nell'ambito della preparazione e dell'attuazione di politiche, strategie, programmi e progetti,
- elaborazione di orientamenti, manuali operativi e strumenti atti a promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione della dimensione ambientale, in particolare sotto forma di basi e banche di dati pubbliche, ad esempio su Internet (aperto al pubblico),
- campagne di informazione sulle sostanze pericolose, in particolare i rifiuti tossici ed i pesticidi,
- sensibilizzazione delle popolazioni locali e dei soggetti chiave del processo di sviluppo e della cooperazione allo sviluppo per quanto riguarda le implicazioni dello sviluppo sostenibile, in particolare attraverso campagne d'informazione e azioni di formazione,
- attività di inventario, contabili e statistiche, allo scopo di migliorare la qualità degli indicatori e dei dati statistici sull'ambiente.

3. Nel selezionare, preparare, attuare e valutare le attività, un'attenzione particolare sarà dedicata:

- al contributo all'obiettivo generale dell'eliminazione della povertà,
- alle iniziative locali che comportano misure innovative finalizzate allo sviluppo sostenibile,
- al coinvolgimento attivo, al sostegno e al diritto di proprietà delle popolazioni locali, comprese le comunità indigene,
- a ruoli specifici dei sessi, alla competenza, alle prospettive e ai contributi di donne e ragazze e di uomini e ragazzi nella gestione e nello sfruttamento sostenibili delle risorse naturali,
- alla possibilità d'integrazione nel contesto più ampio delle politiche e dei programmi comunitari di cooperazione allo sviluppo,
- all'internalizzazione dei costi ambientali, anche mediante strumenti economici,
- al contributo al rafforzamento della cooperazione regionale in materia di sviluppo sostenibile.

Fare tesoro dell'esperienza acquisita e diffondere i risultati delle attività svolte saranno elementi essenziali nell'attuazione del presente regolamento, ivi compreso il contributo all'attuazione di accordi internazionali in materia ambientale.

Articolo 4

I partner della cooperazione che possono ricevere assistenza ai sensi del presente regolamento comprendono organizzazioni internazionali, stati, regioni, organismi regionali, servizi decentrati, enti pubblici, imprese e operatori privati, cooperative, comunità locali, organizzazioni non governative e associazioni rappresentative delle popolazioni locali, in particolare quelle autoctone.

Articolo 5

1. Il finanziamento comunitario può coprire studi, assistenza tecnica, istruzione, formazione o altri servizi, forniture o lavori, fondi per piccole sovvenzioni, stime, audit e missioni di valutazione e controllo. Entro i limiti fissati annualmente dall'autorità di bilancio esso può coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa a favore sia della Commissione che dei beneficiari, connesse ad attività che non rientrano nei compiti permanenti della pubblica amministrazione, relative all'individuazione, alla preparazione, alla gestione, al controllo, all'audit e alla verifica dei programmi o progetti.

Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento legate ad un'attività specifica, escluso l'acquisto di beni immobili, sia spese correnti (incluse spese di amministrazione, manutenzione e funzionamento).

Dette spese possono di norma essere coperte solo per la fase di avvio e tale copertura decresce gradualmente, ad eccezione dei programmi di formazione, istruzione e ricerca.

2. Per ciascuna attività di cooperazione è richiesto un contributo dei partner della cooperazione di cui all'articolo 4. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle loro possibilità ed in funzione delle caratteristiche dell'attività in questione.

3. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri donatori, in particolare gli Stati membri e le organizzazioni internazionali interessate. A tal proposito, si dovrà cercare di realizzare un coordinamento con le misure adottate da altri donatori.

4. Sono adottate le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario dell'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento.

5. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di tutte queste attività, la Commissione, in collegamento con gli Stati membri, adotta tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

a) lo scambio e l'analisi sistematiche d'informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

b) il coordinamento in loco delle attività, nell'ambito di incontri periodici e scambi d'informazione tra i rappresentanti della Commissione degli Stati membri nei paesi beneficiari.

6. Per ottenere il maggiore impatto possibile delle attività a livello mondiale, nazionale e locale, la Commissione, in collegamento con gli Stati membri, prende tutte le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento ed una stretta collaborazione con i partner della cooperazione, con i partner locali (ONG, comunità di base, associazioni), con i donatori e con

altre organizzazioni internazionali interessate, in particolare con quelle del sistema delle Nazioni Unite.

Articolo 6

L'assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento è fornita con aiuti a fondo perduto.

Articolo 7

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo dal 2000 al 2006 è di 93 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 8

1. Alla Commissione spetta istruire, decidere di finanziare e gestire le attività di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Ogni due anni la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, gli orientamenti strategici e le priorità per l'attuazione delle attività da effettuare negli anni successivi. Essa ne informa il Parlamento europeo.

3. Le decisioni relative ad aiuti pari o superiori a 2,5 milioni di EUR per singole attività finanziate ai sensi del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

4. La Commissione informa brevemente il comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in merito a ciascuna decisione di finanziamento che intende prendere per quanto riguarda aiuti di valore inferiore a 2,5 milioni di EUR per attività contemplate dal presente regolamento. L'informazione dev'essere resa disponibile al più tardi una settimana prima di prendere la decisione.

5. La Commissione è autorizzata ad approvare gli impegni necessari per coprire superamenti previsti o effettivi o i fabbisogni supplementari connessi alle attività, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o pari al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

6. Ogni accordo di finanziamento o contratto concluso ai sensi del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti effettuino verifiche in loco secondo le consuete procedure stabilite dalla Commissione sulla base delle norme vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

7. Quando le azioni sono oggetto di accordi di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, gli accordi stabiliscono che il pagamento di imposte, dazi e ogni altro onere non è a carico della Comunità.

8. La partecipazione alle gare d'appalto e all'aggiudicazione dei contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi terzi.

9. Le forniture devono essere originarie degli Stati membri, del paese beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.

10. Un'attenzione particolare sarà rivolta:

- alla ricerca della redditività dei costi e di un impatto sostenibile delle attività,
- alla definizione chiara ed al monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione per tutte le attività.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente in materia di sviluppo, in seguito denominato il «comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

1. Entro il 1° settembre successivo ad ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale contenente il riepilogo delle attività finanziate nel corso dell'anno e una valutazione dell'attuazione del presente regolamento in tale periodo.

Il riepilogo fornisce in particolare informazioni relative al numero e al tipo delle attività finanziate, ai partner della cooperazione e ai paesi interessati. Inoltre, la relazione indica il numero delle valutazioni esterne effettuate riguardo ad attività specifiche.

2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle attività finanziate dalla Comunità al fine di stabilire se gli obiettivi da esse perseguiti siano stati realizzati e fornire orientamenti per migliorare l'efficacia delle attività future. La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, una sintesi delle valutazioni effettuate. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri, del Parlamento europeo e di altri interessati.

3. Entro un mese dalla decisione la Commissione informa gli Stati membri delle attività approvate, indicandone costo e tipo, paese interessato e partner della cooperazione.

4. Una guida al finanziamento in cui sono precisati gli orientamenti e i criteri applicabili per la selezione delle attività è pubblicata e trasmessa dai servizi della Commissione alle parti interessate, comprese le delegazioni della Commissione nei paesi in questione.

Articolo 11

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

2. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione generale delle attività finanziate dalla Comunità nel quadro del presente regolamento, nel contesto generale della cooperazione comunitaria allo sviluppo, corredata di proposte relative a futuri sviluppi del presente regolamento, compresa una sua eventuale modifica o abrogazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

REGOLAMENTO (CE) N. 2494/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 7 novembre 2000****relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 175 e 179,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 27 luglio 2000,

considerando quanto segue:

- (1) Le foreste hanno molteplici funzioni e valori per l'umanità e possono contribuire alla realizzazione di diversi obiettivi della Comunità in materia di sviluppo e ambiente quali la campagna contro la povertà, lo sviluppo economico e sociale sostenibile e la tutela dell'ambiente.
- (2) In numerose risoluzioni il Parlamento europeo ha espresso la propria preoccupazione per la distruzione delle foreste tropicali e per le conseguenze sulle popolazioni che dipendono dalla foresta, in particolare le popolazioni indigene.
- (3) In risposta all'invito formulato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione sulla strategia forestale dell'Unione europea ⁽⁴⁾, la Commissione ha adottato la comunicazione «Foreste e sviluppo: l'approccio della CE» che stabilisce una strategia per interventi comunitari intesi a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste nei paesi in via di sviluppo.
- (4) Gli obiettivi di tale strategia devono essere perseguiti nel contesto dell'obiettivo comunitario più generale di promuovere la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle foreste, qualunque sia la zona geografica o climatica in cui sono situate.
- (5) La Comunità e i suoi Stati membri sono firmatari della dichiarazione di Rio e del piano d'azione Agenda 21 e aderiscono alla risoluzione della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) «Programma per l'ulteriore attuazione di Agenda 21».

(6) La Comunità e i suoi Stati membri sono parti dell'Organizzazione mondiale del commercio e di accordi multilaterali sull'ambiente, in particolare la convenzione sulla biodiversità, la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e la convenzione sulla lotta contro la desertificazione. Pertanto, essi si sono impegnati a tener conto delle responsabilità comuni ma differenziate delle parti industrializzate e di quelle in via di sviluppo nei settori in questione.

(7) Nella sessione straordinaria del 1997 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato le proposte di azione formulate nel quadro del Gruppo intergovernativo sulle foreste. La Comunità e i suoi Stati membri appoggiano pienamente l'attuazione di tali proposte.

(8) Il regolamento (CE) n. 3062/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativo a delle azioni nel campo delle foreste tropicali ⁽⁵⁾, ha fissato il quadro dell'assistenza comunitaria in materia. Detto regolamento era applicabile fino al 31 dicembre 1999 e l'esperienza acquisita nella sua attuazione dovrebbe trovare riscontro nel presente regolamento.

(9) Nella risoluzione del 30 novembre 1998 il Consiglio ha riconosciuto il ruolo svolto dalle popolazioni indigene nella gestione dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle foreste nei paesi in via di sviluppo.

(10) Gli strumenti finanziari di cui dispone la Comunità a sostegno della conservazione e dello sviluppo sostenibile delle foreste dovrebbero essere integrati.

(11) È opportuno adottare disposizioni per finanziare le attività di cui al presente regolamento. Sono necessarie cospicue risorse finanziarie per un significativo contributo alla protezione delle foreste tropicali e delle altre foreste dei paesi in via di sviluppo, laddove la deforestazione ha causato o rischia di causare disastri ambientali quali inondazioni o inquinamento atmosferico.

(12) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma che istituisce, una dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU C 87 del 29.3.1999, pag. 97, e GU C 248 E del 29.8.2000, pag. 97.

⁽²⁾ GU C 258 del 10.9.1999, pag. 13.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 184), posizione comune del Consiglio del 16 dicembre 1999 (GU C 64 del 6.3.2000, pag. 55) e decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 20 settembre 2000 e decisione del Consiglio del 7 settembre 2000.

⁽⁴⁾ GU C 55 del 24.2.1997, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 327 del 30.12.1995, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

- (13) È opportuno definire le modalità di esecuzione, in particolare la forma d'intervento, i partner della cooperazione e le procedure di decisione.
- (14) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenza adeguata per promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo in funzione delle esigenze di carattere economico, sociale e ambientale che si pongono nei confronti delle foreste a livello locale, nazionale e globale.

L'assistenza e la consulenza fornite ai sensi del presente regolamento integrano e rafforzano quelle fornite mediante altri strumenti della cooperazione allo sviluppo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- 1) per «foreste tropicali e altre foreste», in seguito denominate «foreste», gli ecosistemi forestali naturali e seminaturali, primari o secondari, le formazioni forestali chiuse o aperte, in zone secche, semi-aride e umide;
- 2) per «conservazione», tutte le attività volte a salvaguardare e a risanare le foreste, in particolare le attività intese a proteggere o a ripristinare la biodiversità e le funzioni ecologiche dell'ecosistema forestale, garantendone allo stesso tempo, nei limiti del possibile, l'attuale e futuro valore per l'umanità e, in particolare, per le popolazioni che dipendono dalla foresta;
- 3) per «gestione sostenibile delle foreste», la gestione e l'utilizzazione delle foreste e dei terreni boscosi, in un modo e a un'intensità tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la capacità di svolgere, attualmente e in futuro, le funzioni ecologiche, economiche e sociali pertinenti, a livello locale, nazionale e mondiale, senza causare pregiudizio ad altri ecosistemi;
- 4) per «sviluppo sostenibile», il miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle popolazioni interessate, entro i limiti della capacità degli ecosistemi, attraverso la salvaguardia del patrimonio naturale e la sua biodiversità a vantaggio delle generazioni presenti e future;
- 5) per «popolazioni che dipendono dalla foresta», i popoli indigeni che abitano la foresta o la considerano la loro dimora tradizionale e qualsiasi popolazione che viva al suo

interno o nelle vicinanze e sia, per tradizione, direttamente e in larga misura da essa dipendente.

Articolo 3

Le attività da svolgere ai sensi del presente regolamento mirano a:

- accrescere l'importanza attribuita alle foreste nelle politiche nazionali e integrare le politiche forestali basate su una gestione sostenibile delle foreste nella pianificazione dello sviluppo,
- promuovere la produzione e l'uso di legname e altri prodotti forestali ottenuti da risorse gestite in modo sostenibile,
- contribuire all'adeguata valutazione delle risorse e dei servizi forestali,
- assicurare l'attiva partecipazione delle popolazioni che dipendono dalla foresta e delle comunità locali allo sviluppo delle politiche forestali nazionali e alla pianificazione dello sviluppo,
- migliorare il coordinamento e il flusso di informazioni fra i progetti della Commissione e degli Stati membri, al fine di attuare azioni coerenti in questa regione.

Articolo 4

1. Le attività da svolgere ai sensi del presente regolamento sono in particolare intese a quanto segue:
 - a) elaborazione di adeguate strategie forestali nazionali e internazionali basate su una valutazione realistica del patrimonio forestale, che comprendano la pianificazione dell'uso del suolo, il commercio equo dei prodotti forestali ottenuti in modo sostenibile, misure giuridiche e fiscali, sviluppo istituzionale, sostegno al settore privato e sostegno affinché le popolazioni che dipendono dalla foresta possano esse stesse modellare il proprio sviluppo sociale, economico e culturale. Esse terranno conto di altre politiche settoriali che hanno un impatto sulle foreste, nonché degli interessi e dei diritti consuetudinari delle popolazioni che dipendono dalla foresta;
 - b) conservazione e recupero delle foreste considerate importanti per il loro alto valore ecologico, in particolare per il loro valore nella conservazione della biodiversità o per i loro effetti locali e globali, quali la protezione dei bacini idrografici, la prevenzione dell'erosione del suolo o del cambiamento climatico;
 - c) gestione e utilizzazione sostenibili delle foreste per fornire vantaggi economici, sociali e ambientali; compresi la certificazione forestale — tenendo conto delle diverse condizioni di gestione per le piccole e per le grandi aree forestali — lo sfruttamento ecologico delle risorse forestali legnose e no e la rigenerazione naturale e assistita delle foreste;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

d) economicità della gestione sostenibile delle foreste mediante l'utilizzazione più efficiente di prodotti forestali e miglioramenti tecnici delle attività a valle del settore forestale, quali lavorazione e commercializzazione su piccola e media scala del legname e dei prodotti forestali legnosi e non legnosi, l'utilizzazione sostenibile del legname come risorsa energetica e la promozione di alternative alle pratiche agricole basate sul disboscamento;

e) acquisizione e gestione di competenze e informazioni in materia di servizi e prodotti forestali, al fine di fornire una solida base scientifica per le attività di cui alle lettere da a) a d).

2. Le attività ammissibili al finanziamento comprendono progetti pilota sul campo, programmi innovativi, studi e ricerche i cui risultati, oltre ai loro obiettivi specifici, contribuiscano allo sviluppo, all'adeguamento ed alla migliore applicazione delle politiche forestali della Comunità e dei paesi partner.

3. Si rivolge particolare attenzione a:

— sviluppo dell'iniziativa privata ecologicamente e socialmente responsabile nella lavorazione e nel sistema di commercializzazione dei prodotti forestali, nel contesto di politiche concordate per lo sviluppo del settore privato e tenendo conto dei sistemi sociali esistenti e delle attività economiche di comunità,

— promozione della partecipazione diretta dei partner della cooperazione nei paesi in via di sviluppo e nel contempo predisposizione di interventi di proporzioni adeguate e adattamento delle procedure amministrative alla capacità locali di gestione,

— informazione preventiva e partecipazione delle popolazioni che dipendono dalla foresta e delle comunità locali alle attività svolte nell'ambito del presente regolamento, tenendo conto delle loro priorità di sviluppo e dei loro diritti economici, sociali e culturali, anche attraverso lo sviluppo delle capacità, al fine di assicurare la loro piena partecipazione a tutti i processi decisionali,

— sostenibilità di qualsiasi attività proposta, sociale, economica e ambientale,

— opportuni coordinamento e flussi di informazione fra la Commissione e gli Stati membri al fine di assicurare la coerenza delle attività nelle regioni interessate,

— ruoli specifici dei sessi, conoscenze, prospettive e contributi di donne/ragazze e uomini/ragazzi nella gestione e nell'utilizzazione delle foreste.

4. Le priorità sono determinate secondo:

— le necessità di ciascun paese espresse nelle politiche ambientali e di sviluppo nazionali e regionali attinenti alle foreste, tenendo conto dei piani forestali nazionali e delle necessità locali, e

— gli obiettivi della cooperazione comunitaria stabiliti dalla Commissione in documenti strategici concordati per paese.

5. Le attività svolte ai sensi del presente regolamento sono precedute da una valutazione del loro impatto ambientale e socioculturale, che valuta anche se le azioni previste sono conformi alla priorità di sviluppo delle popolazioni che dipendono dalla foresta e dalle comunità locali interessate nonché da uno studio di fattibilità finanziaria ed economica. Tali attività sono altresì precedute da uno scambio trasparente di informazioni con le popolazioni che dipendono dalla foresta e con le comunità locali e sono subordinate al loro sostegno.

6. Le attività svolte ai sensi del presente regolamento sono coordinate con, e possono fornire sostegno a, le attività e i programmi nazionali e internazionali inerenti alla conservazione e alla gestione sostenibile delle foreste, in particolare con le proposte di azione formulate in sede di lavori del Gruppo intergovernativo sulle foreste e del Forum intergovernativo sulle foreste.

7. Ove opportuno, le attività sono svolte nell'ambito di organizzazioni regionali e di programmi internazionali di cooperazione e costituiscono un supporto allo sviluppo di una politica globale di conservazione e gestione sostenibile delle foreste nella quale possa iscriversi la politica comunitaria.

Articolo 5

I partner della cooperazione che possono ricevere assistenza ai sensi del presente regolamento comprendono organizzazioni internazionali, stati, regioni, organismi regionali, servizi decentrati, enti pubblici, imprese e operatori privati, cooperative, comunità locali, organizzazioni non governative e associazioni rappresentative delle popolazioni locali, in particolare le popolazioni che dipendono dalla foresta.

Articolo 6

1. Il finanziamento comunitario può coprire studi, assistenza tecnica, istruzione, formazione o altri servizi, forniture o lavori, fondi per piccole sovvenzioni, stime, audit e missioni di valutazione e controllo. Entro i limiti fissati annualmente dall'autorità di bilancio esso può coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa a favore sia della Commissione che dei beneficiari, connesse ad attività che non rientrano nei compiti permanenti della pubblica amministrazione, relative all'individuazione, alla preparazione, alla gestione, al controllo, all'audit e alla verifica dei programmi o progetti.

Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento legate ad un'attività specifica, escluso l'acquisto di beni immobili, sia spese correnti (incluse spese di amministrazione, manutenzione e funzionamento).

Dette spese possono di norma essere coperte solo per la fase di avvio e tale copertura decresce gradualmente, ad eccezione dei programmi di formazione, istruzione e ricerca.

2. Per ciascuna attività di cooperazione è richiesto un contributo dei partner della cooperazione di cui all'articolo 5. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle loro possibilità e in funzione delle caratteristiche dell'attività in questione.

3. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri donatori, in particolare gli Stati membri e le organizzazioni internazionali interessate. A tal proposito, si dovrà cercare di realizzare un coordinamento con le misure adottate da altri donatori.

4. Sono adottate le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario dell'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento.

5. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di tutte queste attività, la Commissione, in collegamento con gli Stati membri, adotta tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

- a) lo scambio e l'analisi sistematici d'informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;
- b) il coordinamento in loco delle attività, nell'ambito di incontri periodici e scambi d'informazione tra rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nei paesi beneficiari.

6. Per ottenere il maggiore impatto possibile delle attività a livello mondiale, nazionale e locale, la Commissione, in collegamento con gli Stati membri, prende tutte le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento ed una stretta collaborazione, specialmente per quanto riguarda lo scambio di informazioni, con i partner della cooperazione, con i donatori e con altre organizzazioni internazionali interessate, in particolare con quelle del sistema delle Nazioni Unite.

Articolo 7

L'assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento è fornita con aiuti a fondo perduto.

Articolo 8

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo dal 2000 al 2006 è di 249 milioni di euro.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 9

1. Alla Commissione spetta istruire, decidere di finanziare e gestire le attività di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare

quelle previste nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Ogni due anni la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, gli orientamenti strategici e le priorità per l'attuazione delle attività da effettuare l'anno successivo. Essa ne informa il Parlamento europeo.

3. Le decisioni relative ad aiuti pari o superiori a 3,5 milioni di euro per singole attività finanziate ai sensi del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

4. La Commissione informa brevemente il comitato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in merito a ciascuna decisione di finanziamento che intende prendere per quanto riguarda aiuti di valore inferiore a 3,5 milioni di euro per attività contemplate dal presente regolamento. L'informazione dev'essere resa disponibile al più tardi una settimana prima di prendere la decisione.

5. La Commissione è autorizzata ad approvare gli impegni necessari per coprire superamenti previsti o effettivi o i fabbisogni supplementari connessi alle attività, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o pari al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

6. Ogni accordo di finanziamento o contratto concluso ai sensi del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti effettuino verifiche in loco secondo le consuete procedure stabilite dalla Commissione sulla base delle norme vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

7. Quando le azioni sono oggetto di accordi di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, gli accordi stabiliscono che il pagamento di imposte, dazi e ogni altro onere non è a carico della Comunità.

8. La partecipazione alle gare d'appalto e all'aggiudicazione dei contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi terzi.

9. Le forniture devono essere originarie degli Stati membri, del paese beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.

10. Un'attenzione particolare sarà rivolta:

- alla ricerca della redditività dei costi e di un impatto sostenibile delle attività,
- alla definizione chiara ed al monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione per tutte le attività.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita, dal comitato geograficamente competente in materia di sviluppo, in seguito denominato il «comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

1. Entro il 1° settembre successivo ad ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale contenente il riepilogo delle attività finanziate nel corso dell'anno e una valutazione dell'attuazione del presente regolamento in tale periodo.

Il riepilogo fornisce in particolare informazioni relative al numero e al tipo delle attività finanziate, ai partner della cooperazione ed ai paesi interessati. Inoltre, la relazione indica il numero delle valutazioni esterne effettuate riguardo ad attività specifiche.

2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle attività finanziate dalla Comunità al fine di stabilire se gli obiettivi da esse perseguiti siano stati realizzati e fornire orientamenti per migliorare l'efficacia delle attività future. La valutazione tiene conto delle opinioni dei beneficiari, tra cui le popolazioni che dipendono dalla foresta e le comunità locali. La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 10, para-

grafo 1, una sintesi delle valutazioni effettuate. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri, del Parlamento europeo e di altri interessati.

3. Entro un mese dalla decisione la Commissione informa gli Stati membri delle attività approvate, indicandone costo e tipo, paese interessato e partner della cooperazione.

4. Una guida al finanziamento in cui sono precisati gli orientamenti e i criteri applicabili per la selezione delle attività è pubblicata e trasmessa agli interessati dai servizi della Commissione, comprese le sue delegazioni nei paesi in questione.

Articolo 12

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

2. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione generale delle attività finanziate dalla Comunità nel quadro del presente regolamento, nel contesto generale della cooperazione comunitaria allo sviluppo, corredata di proposte relative a futuri sviluppi del presente regolamento, compresa una sua eventuale modifica o abrogazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

REGOLAMENTO (CE) N. 2495/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	105,4
	204	81,1
	999	93,3
0707 00 05	052	114,9
	628	146,0
	999	130,4
0709 90 70	052	87,2
	999	87,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	60,2
	999	60,2
0805 30 10	052	61,4
	528	28,7
	600	60,8
	999	50,3
	052	111,7
0806 10 10	064	94,8
	400	282,0
	504	234,6
	508	410,1
	632	22,0
	999	192,5
	039	82,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	87,5
	388	40,8
	400	72,5
	404	87,0
	720	40,0
	999	68,3
	052	80,6
0808 20 50	064	55,9
	999	68,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2496/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 2000****che sospende il rilascio di titoli d'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dalla decisione 97/803/CE ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2081/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 2553/97 della Commissione, del 17 dicembre 1997, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2081/2000 ammette il cumulo di origine CE/PTOM per i prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, nei limiti di un quantitativo di 4 848 tonnellate di zucchero

nel periodo di validità di detto regolamento. Nel mese di ottobre 2000 è stato rilasciato un titolo d'importazione per 4 848 tonnellate di zucchero.

- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2081/2000, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2553/97, prevede che se le domande di titoli determinano il superamento del quantitativo di 4 848 tonnellate di zucchero, la Commissione sospende la presentazione di nuove domande per il periodo di validità di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È sospesa la presentazione di nuove domande per il periodo di validità del regolamento (CE) n. 2081/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 329 del 29.11.1997, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 246 del 30.9.2000, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 19.12.1997, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 2497/2000 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 2000****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE) da parte

di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna hanno esaurito il contingente per il 2000, ottenuto mediante trasferimento dalla Francia. La Spagna ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 17 ottobre 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE), eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna, abbiano esaurito il contingente che la Francia ha trasferito alla Spagna nel 2000.

La pesca di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE) eseguita da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 17 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50.

REGOLAMENTO (CE) N. 2498/2000 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 2000****relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM II, mare del Nord, da parte di navi battenti bandiera della Francia

o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 17 ottobre 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM II, mare del Nord, eseguite da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2000.

La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM II, mare del Nord, eseguita da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 17 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50.

REGOLAMENTO (CE) N. 2499/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 2000****relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Taiwan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 47/1999 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1556/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Taiwan ha presentato una richiesta il 30 settembre 2000.
- (2) I trasferimenti chiesti da Taiwan rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 47/1999.
- (3) È opportuno accogliere la richiesta.
- (4) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consen-

tire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 47/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2000, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari di Taiwan, secondo i dettagli riportati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO

- Categoria 2: utilizzo anticipato di 273 495 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 2001.
 - Categoria 2A: utilizzo anticipato di 5 000 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 2001.
 - Categoria 3: utilizzo anticipato di 384 550 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 2001 e trasferimento di 34 000 chilogrammi dai limiti quantitativi della categoria 2.
 - Categoria 3A: utilizzo anticipato di 8 500 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 2001 e trasferimento di 34 000 chilogrammi dai limiti quantitativi della categoria 2.
 - Categoria 4: utilizzo anticipato di 112 680 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 2001.
 - Categoria 5: utilizzo anticipato di 1 069 100 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 2001.
 - Categoria 6: utilizzo anticipato di 114 540 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 2001.
 - Categoria 35: utilizzo anticipato di 407 550 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 2001.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2500/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 2000****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 ⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello conside-

rato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

- (3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.
- (4) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	9,00
		03	11,00
		04	4,50
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	4,50
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	55,00
0408 19	– – altri:		
	– – – atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:		
	non edulcorati	01	25,00
ex 0408 19 89	– – – – congelati:		
	non edulcorati	01	25,00
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	37,00
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	9,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine e Egitto,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

REGOLAMENTO (CE) N. 2501/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2000
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova.
- (3) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione

della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	A02	EUR/100 unità	2,60
0407 00 19 9000	A02	EUR/100 unità	1,20
0407 00 30 9000	E01	EUR/100 kg	9,00
	E02	EUR/100 kg	4,50
	E03	EUR/100 kg	11,00
0408 11 80 9100	E04	EUR/100 kg	55,00
0408 19 81 9100	E04	EUR/100 kg	25,00
0408 19 89 9100	E04	EUR/100 kg	25,00
0408 91 80 9100	E04	EUR/100 kg	37,00
0408 99 80 9100	E04	EUR/100 kg	9,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E01 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia

E02 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti E01 e E03

E03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine, Egitto

E04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Estonia

REGOLAMENTO (CE) N. 2502/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 2000****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2000 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali

all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 2000, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	277,3	7	01
		283,5	5	02
0207 14 70	Altre parti di pollo, congelate	265,0	6	01

⁽¹⁾ Origine delle importazioni:

01 Brasile

02 Thailandia.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2503/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2000

in ordine al regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 32/98 ⁽⁴⁾, ha fissato in particolare i quantitativi di grano saraceno originario della Repubblica di Polonia che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù dell'accordo interinale concluso con tale paese.
- (2) La Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi superino il contin-

gente annuo. Le domande di titolo presentate il 13 novembre 2000 per l'importazione di grano saraceno in provenienza dalla Repubblica di Polonia vertono su 4 109 tonnellate, mentre il quantitativo massimo che può essere importato con il beneficio di un dazio ridotto dell'80 % è pari a 930 tonnellate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli per l'importazione a dazio ridotto dall'80 %, nel quadro del contingente relativo alla Repubblica di Polonia di cui al regolamento (CE) n. 1218/96, presentate il 13 novembre 2000 per il grano saraceno di cui al codice NC 1008 00 10, e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,226332.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1998, pag. 4.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2000

che nomina un membro tedesco del Comitato economico e sociale

(2000/701/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 258,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione del Consiglio, del 15 settembre 1998, che nomina i membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1998 al 20 settembre 2002 ⁽¹⁾,

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Michael Geuenich, che sono state comunicate al Consiglio in data 23 giugno 2000;

viste le candidature presentate dal governo tedesco,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Ulrich Freese è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. Michael Geuenich per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. VOYNET

⁽¹⁾ GU L 257 del 19.9.1998, pag. 37.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2000
che nomina un membro tedesco del Comitato economico e sociale

(2000/702/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 258,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione del Consiglio del 15 settembre 1998 che nomina i membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1998 al 20 settembre 2002 ⁽¹⁾,

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Helmut Giesecke, che sono state comunicate al Consiglio in data 23 giugno 2000;

viste le candidature presentate dal governo tedesco,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Franz Schoser è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. Helmut Giesecke per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. VOYNET

⁽¹⁾ GU L 257 del 19.9.1998, pag. 37.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 7 novembre 2000****recante nomina di un membro titolare e di due membri supplenti lussemburghesi del Comitato delle regioni**

(2000/703/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio, del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾, che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro titolare e due seggi di membri supplenti del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Willy Bourg, membro titolare e dei sigg. Paul-Henri Meyers e François Biltgen, membri supplenti, comunicate al Consiglio rispettivamente in data 26 agosto 1999 e 7 giugno 2000;

vista la proposta del governo lussemburghese,

DECIDE:

Articolo unico

È nominato membro titolare del Comitato delle regioni il sig. Paul-Henri Meyers in sostituzione del sig. Willy Bourg, è nominato membro supplente del Comitato delle regioni il sig. John Liber in sostituzione del sig. Paul-Henri Meyers ed è nominato membro supplente del Comitato delle regioni il sig. Jean-Marie Halsdorf in sostituzione del sig. François Biltgen per la restante durata dei mandati, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. FABIOUS

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2000

concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (residui)

[notificata con il numero C(2000) 3163]

(I testi in lingua tedesca, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)

(2000/704/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento che sono stati designati a livello comunitario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti ⁽³⁾.
- (2) La concessione dell'aiuto comunitario è subordinata all'espletamento delle funzioni e dei compiti pertinenti da parte del laboratorio in questione.
- (3) Per motivi di bilancio, l'aiuto comunitario deve essere concesso per un periodo di un anno.
- (4) Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità concede ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato al «Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne» di Bilthoven, per l'espletamento delle funzioni e dei

compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE per l'individuazione dei residui di talune sostanze.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 400 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

Articolo 2

1. La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario destinato al «Laboratoire de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments» (precedentemente «Laboratoire des médicaments vétérinaires») di Fougères, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE per l'individuazione dei residui di talune sostanze.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 400 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

Articolo 3

1. La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario destinato al «Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin» (precedentemente «Institut für Veterinärmedizin») di Berlino, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE per l'individuazione dei residui di talune sostanze.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 400 000 EUR per il periodo da 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽³⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

Articolo 4

1. La Comunità concede all'Italia un aiuto finanziario destinato all'Istituto Superiore di Sanità di Roma, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE per l'individuazione dei residui di talune sostanze.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 400 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

Articolo 5

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso secondo le seguenti modalità:

- a) 70 % a titolo di anticipo su richiesta dello Stato membro beneficiario;
- b) il saldo previa presentazione, al più tardi tre mesi dopo la fine del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario, dei documenti giustificativi e della relazione tecnica da parte dello Stato membro beneficiario.

Articolo 6

Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 2000****che modifica per la terza volta la decisione 2000/528/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nel Regno Unito***[notificata con il numero C(2000) 3334]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2000/705/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Nel Regno Unito si sono manifestati focolai di peste suina classica.
- (2) Tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi.
- (3) Con la decisione 2000/528/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/651/CE ⁽⁴⁾, sono state adottate alcune misure protettive a livello comunitario contro la peste suina classica nel Regno Unito.

- (4) Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica, occorre modificare per la terza volta la decisione 2000/528/CE al fine di prolungarne l'applicazione.

- (5) La presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7 della decisione 2000/528/CE la data «15 novembre» è sostituita dalla data «20 dicembre».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 214 del 25.8.2000, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU L 272 del 25.10.2000, pag. 46.